



FOGLIO INFORMATIVO

sulla concessione di contributi forfettari ai Cantoni

La legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr, RS 412.10) ha ridefinito il finanziamento della formazione professionale. Dal 2008 il finanziamento basato sulle spese è stato sostituito da un sistema di forfait legati all'adempimento dei compiti previsti dalla legge.

Le condizioni riportate qui di seguito costituiscono le basi del sistema di vigilanza e revisione finanziaria nell'ambito della formazione professionale. Le condizioni sono vincolanti e costituiscono parte integrante della decisione annuale concernente il pagamento del contributo forfettario.

Spiegazioni complementari ai seguenti punti saranno rese note attraverso la circolare annuale.

1. Presentazione del calcolo dei costi

Ai sensi dell'articolo 60 dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr, RS 412.101), entro il 1° luglio di ogni anno i Cantoni comunicano alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) i costi netti sostenuti insieme ai Comuni per la formazione professionale nell'anno precedente. I costi sono presentati mediante un calcolo dei costi globali standardizzato. Il modulo viene inviato ai Cantoni in forma elettronica alla fine del primo trimestre.

Il calcolo dei costi deve essere firmato dal contabile dell'ufficio cantonale della formazione professionale e della direzione o dall'amministrazione cantonale delle finanze. La duplice firma conferma la completezza e la correttezza dei dati (principio del doppio controllo).

Il calcolo dei costi debitamente firmato rappresenta il presupposto per la concessione dei forfait cantonali. I documenti non firmati verranno respinti.

2. Calcolo dei singoli forfait cantonali

Il contributo da assegnare è calcolato in base a tutti i contratti di formazione professionale di base (in azienda e nelle scuole). Esso è composto da una parte destinata ai costi della formazione di base organizzata negli istituti scolastici (scuole a tempo pieno) e da un'altra che copre i rimanenti costi della formazione professionale. Per il numero dei contratti di formazione professionale di base fa stato la media dei quattro anni precedenti (cfr. art. 62 cpv. 2 OFPr). Il credito di pagamento per gli edifici costruiti secondo le vecchie disposizioni è a carico del forfait cantonale annuo, come previsto dall'articolo 78 capoverso 5 OFPr.

3. Rilevamento dei contratti di formazione

Il rilevamento dei contratti di formazione viene eseguito dall'Ufficio federale di statistica (UST), il quale è anche competente per la verifica di plausibilità dei dati statistici e lo sviluppo del rilevamento statistico dei dati. A tal fine, l'UST si basa sui dati annuali (numeri dell'anno precedente) dei singoli Cantoni.

4. Versamento dei contributi

I contributi forfettari sono corrisposti in due blocchi. Viene versato un anticipo nel secondo trimestre e un pagamento finale nel quarto trimestre.

5. Adempimento del mandato di prestazioni

I Cantoni sono tenuti a svolgere i compiti di cui all'articolo 53 capoverso 2 LFPr. Se questi non presentano le offerte di formazione tramite le istituzioni cantonali, affidano il compito a terzi (organizzazioni del mondo del lavoro, istituzioni private, altri Cantoni) e li rimborsano nella giusta misura. Non è ammesso il finanziamento di offerte a scopo di lucro (è determinante la singola offerta e non l'istituzione offerente o la sua forma giuridica).

6. Rispetto delle prescrizioni federali

Sono sussidiabili solo le offerte formative che soddisfano le prescrizioni federali. In particolare ciò riguarda:

- programmi quadro;
- ordinanze in materia di formazione;
- piani di formazione;
- atti normativi particolari (ad es. sull'educazione fisica).

Tutti i restanti modelli di formazione cantonali o di altro genere non possono essere considerati sussidiabili. Tali formazioni non sono rilevanti per il calcolo del contributo forfettario e le spese sono escluse dal calcolo dei costi. Per quanto concerne le formazioni empiriche, i relativi costi e contratti di formazione possono essere tenuti in considerazione solo fino all'entrata in vigore della nuova ordinanza per la rispettiva formazione professionale di base.

7. Modifiche delle offerte intercantonali istituzionalizzate

La SEFRI deve essere informata in anticipo (eventualmente dalla Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale CSFP) in merito alla creazione o all'annullamento di offerte intercantonali istituzionalizzate. Se l'adempimento del mandato di prestazioni dovesse essere compromesso, la SEFRI può avviare le misure necessarie in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro interessati per garantire le formazioni professionali. A tal fine è opportuna un'apposita convenzione intercantonale.

8. Nuovi progetti di costruzione e cambiamento di destinazione degli edifici

Con l'attuale sistema di finanziamento i progetti di costruzione e i cambiamenti di destinazione degli edifici non vengono più sussidiati separatamente, bensì indennizzati tramite i contributi forfettari ai Cantoni. L'infrastruttura edilizia nel suo complesso deve consentire una formazione conforme alle necessità e soddisfare le prescrizioni legali federali (vedi punto 9, Gestione della qualità). Ciò riguarda in particolar modo anche l'ambito relativo all'educazione fisica.

9. Gestione della qualità

Ai sensi dell'articolo 8 LFPr gli operatori della formazione professionale garantiscono lo sviluppo della qualità. La Confederazione promuove lo sviluppo della qualità, stabilisce i relativi standard e ne sorveglia il rispetto.

L'infrastruttura è parte integrante degli standard di qualità.